

Statuto in vigore a partire dal 30 ottobre 2009

STATUTO

DELLA "ELBANA SERVIZI AMBIENTALI (E.S.A.) - SOCIETA' PER AZIONI".

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

Art. 1 - Denominazione

1. E' costituita, ai sensi dell'art.22, L. 142/90, una società per azioni a prevalente capitale pubblico denominata "ELBANA SERVIZI AMBIENTALI (E.S.A.) - Società per Azioni".

Art. 2 - Oggetto sociale

La società ha per oggetto l'impianto e la gestione dei servizi di igiene ambientale e segnatamente:

- la gestione integrale di tutte le tipologie di rifiuto finalizzata al riutilizzo, riciclaggio e recupero di materia ed energia nelle varie fasi di conferimento, raccolta, spazzamento, cernita, trasporto e trattamento finale comprese le trasformazioni industriali necessarie alla rigenerazione ed al recupero;
- lo smaltimento, quale fase residuale dell'attività di gestione, di tutte le tipologie di rifiuti (ed in particolare i rifiuti solidi urbani, gli speciali, tra i quali gli industriali ed i sanitari, ed i pericolosi, compresi quelli allo stato liquido), compresa l'innocuizzazione dei medesimi, nonché l'ammasso, il deposito e la discarica sul suolo e nel suolo;
- la realizzazione e/o gestione di impianti di termovalorizzazione della risorsa rifiuti e le reti, eventualmente connesse, di teleriscaldamento;
- i servizi di disinfezione e disinfestazione;
- operazioni e servizi di valorizzazione ambientale e ogni altro servizio inerente l'igiene urbana;
- la fornitura di consulenza, assistenza e servizi nel campo delle analisi di laboratorio;
- la Società potrà gestire inoltre servizi di pubblica utilità locale.

La Società può inoltre eseguire ogni altra attività, operazione e servizio attinente o connesso alla gestione dei servizi di cui sopra, nessuno escluso, ivi compreso lo studio, la progettazione, la realizzazione e la gestione di impianti specifici, sia direttamente che indirettamente.

La Società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale potrà compiere operazioni commerciali, immobiliari e finanziarie, rilasciare fidejussioni a terzi, assumere finanziamenti, mutui passivi e partecipazioni in altre società, imprese o entità associative in genere, aventi attività affini, connesse o complementari alle proprie.

La Società può promuovere la costituzione o partecipare a società, comunioni, consorzi di diritto privato e altre forme associative che abbiano per oggetto attività strumentali o complementari o comunque collegate a quelle elencate a punti precedenti e che possano operare anche per conto terzi.

Art. 3 - Sede e domicilio

La Società ha sede nel comune di Portoferraio. L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, sedi secondarie, stabilimenti, depositi, filiali, agenzie ed uffici sia amministrativi che di rappresentanza.

Il domicilio dei Soci, degli Amministratori e dei Sindaci per quanto concerne i loro rapporti con la Società, si intende eletto, a tutti gli effetti di legge, presso la sede sociale. E' onere del Socio, dell'Amministratore e del Sindaco comunicare il cambiamento del proprio domicilio, inclusi i numeri di telefono e di fax e l'indirizzo di posta elettronica.

Art. 4 - Durata

Il termine di durata della Società è fissato al 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta) e può essere prorogato con le formalità previste dalla legge.

CAPITALE

Art. 5 - Capitale

Il capitale sociale è di Euro 140.600,00 (centiquarantamilaseicento virgola zero zero) diviso in azioni ordinarie del valore nominale di Euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero) ciascuna e quindi nel numero di 2.812 (duemilaottocentododici).

Le azioni possono non essere emesse; la qualità del socio è provata dall'iscrizione nel Libro Soci e i vincoli reali sulle azioni si costituiscono mediante annotazione nel Libro stesso. A richiesta dell'azionista, la società rilascia una dichiarazione che attesta lo status di socio, nonché il numero, il valore nominale e il tipo delle azioni spettantigli.

In caso di mancata emissione delle azioni il trasferimento della partecipazione o la costituzione di diritti di garanzia sulla medesima può risultare da una scrittura sul Libro dei Soci, firmata dalle parti e controfirmata da un amministratore che accerta l'identità delle parti medesime.

Il capitale sociale può essere aumentato in una o più volte con l'osservanza delle norme di legge e del presente Statuto e con le modalità e nei termini stabiliti dalla delibera di aumento. Il capitale sociale potrà essere costituito anche

tramite conferimenti di beni in natura.

A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorre l'interesse annuo nella misura del 5% (cinque per cento), fermo il disposto dell'articolo 2344 (duemilatrecentoquarantaquattro) del codice civile."

Art. 6 - Quote di partecipazione dei Comuni.

I Comuni soci convenzionati con la società per la gestione di almeno un servizio mantengono direttamente o indirettamente una partecipazione prevalente nel capitale mai inferiore al 50,1% (cinquanta virgola uno per cento) dello stesso.

In caso di aumento del capitale sociale i Comuni soci di cui al paragrafo precedente esercitano il diritto di opzione in modo da mantenere una partecipazione diretta o indiretta non inferiore al 50,1% (cinquanta virgola uno per cento).

Qualora per una qualsiasi ragione venga meno la partecipazione prevalente da parte dei Comuni direttamente o indirettamente di cui al primo paragrafo la Società si scioglie a norma dell'articolo 2448 (duemilaquattrocentoquarantotto) n. 6 (sei) del Codice Civile.

Art. 7 - Azioni

Le azioni sono indivisibili e nominative.

La società, in osservanza delle vigenti norme di legge, può emettere azioni privilegiate o fornite di diritti speciali diversi da quelli delle precedenti azioni.

Ogni azione dà diritto ad un voto.

Art. 8 - Clausola di gradimento

Le azioni non possono essere trasferite dai soci ad alcun titolo, se non previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Il gradimento può essere negato, con delibera motivata approvata a maggioranza assoluta degli Amministratori componenti il Consiglio.

A tal fine, il socio che intenda recedere in tutto od in parte la propria partecipazione dovrà inviare comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione, mediante lettera raccomandata nella quale sia indicato il soggetto acquirente.

Il Consiglio sarà tenuto ad autorizzare la procedura di alienazione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della domanda.

La mancanza di delibera entro il termine stabilito equivale ad autorizzazione alla procedura di alienazione.

In caso di mancato gradimento, e quindi di intrasferibilità della partecipazione, al socio spetta il diritto di recesso.

In ogni caso il trasferimento azionario non può far venir meno

la titolarità, da parte degli enti pubblici territoriali, della maggioranza delle azioni.

Il trasferimento effettuato prima dei trenta giorni, non preceduto da autorizzazione del consiglio di Amministrazione, è privo di qualsiasi efficacia nei confronti della società.

Art. 9 - Clausola di prelazione

Rilasciata l'autorizzazione di cui al precedente articolo, ove trattasi di alienazione a titolo oneroso, dovrà essere osservato il diritto di prelazione a favore degli altri soci, tenuti ad esprimere la loro volontà entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione del rilascio della stessa autorizzazione. La mancata risposta equivale a rinuncia.

Nel caso di esercizio del diritto di prelazione, le azioni da alienare saranno ripartite tra i soci proporzionalmente alla quota del capitale sociale già posseduta.

Le azioni sono trasferite al soggetto indicato nella domanda di autorizzazione nella misura in cui i soci non abbiano esercitato il diritto di prelazione.

Art. 10 - Aumenti del capitale sociale

Qualora l'Assemblea deliberi un aumento di capitale sociale, anche tramite emissione di azioni privilegiate o di risparmio, le azioni di nuova emissione dovranno essere preventivamente offerte in opzione agli azionisti che potranno esercitare il diritto di prelazione proporzionalmente alla quota del capitale sociale già posseduta.

Art. 11 - Obbligazioni

La società potrà emettere obbligazioni ordinarie anche convertibili, nei limiti e con le modalità previste dalle leggi vigenti.

Art.12 - Patti e accordi

Qualunque patto od accordo tra soci che comporti per gli aderenti limitazioni o regolazioni del diritto di voto, obblighi o facoltà di preventiva consultazione, obblighi o intese circa il trasferimento di azioni o l'acquisto concertato deve essere stipulato per atto pubblico e comunicato alla società. In mancanza l'atto è nullo.

ASSEMBLEA

Art. 13 - Assemblea della società

L'Assemblea della Società è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

L'Assemblea rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alle leggi e al presente statuto, vincolano tutti i soci ancorchè assenti o dissenzienti, salvo quanto disposto dall'articolo 2437 (duemilaquattrocentotrentasette) del codice civile

Art. 14 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso spedito dieci giorni prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci, agli amministratori e ai sindaci; sono considerati mezzi idonei anche il fax, la posta elettronica e la lettera a mano con ricevuta.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Se è indicata una seconda convocazione essa non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato dalla prima.

Sono tuttavia valide le Assemblee, convocate anche in assenza delle formalità procedurali di cui sopra, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi assista la maggioranza degli Amministratori in carica e dei Sindaci effettivi e nessuno si opponga alla discussione ai sensi dell'articolo 2366 (duemilatrecentosessantasei), comma 4 (quattro), del codice civile.

Il Consiglio di Amministrazione, senza ritardo, dispone la convocazione dell'Assemblea quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale e che nella domanda indichino espressamente gli argomenti da trattare.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, o qualora particolari condizioni lo richiedano, entro 180 (centottanta) giorni dalla suddetta chiusura, per l'approvazione del bilancio. L'Assemblea ordinaria è comunque convocata quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno.

Art. 15 - Diritto di intervento

Possono intervenire in Assemblea gli azionisti iscritti nel libro soci. Ogni azionista che ha diritto di intervenire può farsi rappresentare da altra persona anche non socio, con delega scritta, conferita anche via telefax o via posta elettronica con firma digitale.

Non potrà essere conferita delega agli Amministratori, ai sindaci e ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate, né agli Amministratori, sindaci e dipendenti di queste, né ad aziende o Istituti di credito.

Le deleghe devono essere rilasciate per singole assemblee e

conservate presso la società per non meno di cinque anni dal giorno in cui si è tenuta l'Assemblea.

Art. 16 - Funzionamento dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria, in prima e seconda convocazione, è validamente costituita e delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

L'Assemblea straordinaria, in prima e seconda convocazione, è validamente costituita e delibera con la presenza di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

Per l'assunzione di deliberazioni concernenti il cambiamento sociale, la trasformazione della società, lo scioglimento anticipato, l'aumento di capitale e l'emissione di azioni privilegiate è necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno due terzi del capitale sociale.

Le votazioni avvengono o per alzata di mano o per appello nominale.

L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e videocollegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso è necessario che:

- a) - Sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) - Sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) - Sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) - Siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il segretario.

Art. 17 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci.

Spetta al Presidente verificare la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accertare il diritto di intervento, anche per delega, dirigere e regolare la discussione, stabilire il modo di votare e accertare i risultati delle votazioni.

L'Assemblea nomina un segretario ed eventualmente uno o più scrutatori scelti tra gli azionisti.

Il verbale di assemblea deve essere redatto senza ritardo e deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

AMMINISTRAZIONE

Art. 18 - Composizione del Consiglio di Amministrazione

La Società è amministrata da un Amministratore Unico, oppure un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 5 (cinque), nel rispetto dei limiti imposti dalla legge pro tempore vigente.

L'Assemblea ordinaria, prima di procedere all'elezione degli Amministratori, determina il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione nei limiti suddetti.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed Vice Presidente. Tali nomine avvengono nella prima riunione del Consiglio, se non vi abbia già provveduto l'Assemblea.

Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e comunque fino alla data dell'Assemblea che approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Segretario scelto anche tra persone estranee al Consiglio stesso.

Ai componenti il Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del proprio ufficio, una indennità di carica e/o un gettone di presenza stabiliti dall'atto di nomina o dall'Assemblea degli azionisti.

Il Consiglio di Amministrazione potrà attribuire particolari compensi ai Consiglieri per le funzioni delegate.

Art. 19 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio si riunisce, nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, su invito del Presidente o di chi ne fa le veci o comunque ogniqualvolta ne faccia richiesta almeno uno dei suoi membri o dal Collegio Sindacale.

La convocazione viene fatta mediante avviso agli Amministratori e ai Sindaci Revisori, inviato, di regola, almeno cinque giorni prima dell'adunanza tramite lettera raccomandata, telefax, telegramma, posta elettronica o lettera a mano con ricevuta e contenente l'ordine del giorno.

In caso di particolare urgenza il Consiglio può essere convocato con preavviso di almeno ventiquattro ore con gli stessi mezzi previsti al comma precedente, idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento nei termini

suddetti.

Il Consiglio potrà tuttavia deliberare validamente, anche in mancanza di formale convocazione, ove siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del consiglio si tengano per audio-videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il consiglio si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. E' anche possibile che non più di due amministratori, diversi da colui che presiede la riunione, siano collegati "a viva voce", fermi restando i requisiti d'identificazione e partecipazione sopra indicati.

Per la validità dell'adunanza del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza effettiva della maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza assoluta di voto degli Amministratori presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Art. 20 - Rappresentanza

La rappresentanza della società di fronte a terzi e in giudizio, salvo quanto previsto all'articolo 22 (ventidue), spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione o a chi ne fa le veci, con l'uso della firma sociale.

Agli altri Amministratori compete la rappresentanza sociale nei limiti dei poteri attribuiti dal presente Statuto o loro delegati dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 21 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito di ogni potere per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e provvede a tutto quanto non sia riservato, dalla legge o dallo Statuto, all'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare tutti i poteri di amministrazione che sono per legge delegabili sia al Presidente, sia ad uno o più Amministratori delegati. Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, dovrà determinare la retribuzione, il contenuto, i limiti della delega. In mancanza, si applicano le norme che disciplinano il Consiglio di Amministrazione.

Sono comunque di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione, e non sono delegabili, i poteri relativi a:

- approvazione degli atti di programmazione, dei piani operativi annuali, dei piani di investimento e di quelli di assunzione del personale;
- le eventuali variazioni dello statuto da proporre all'Assemblea;
- i regolamenti interni e le norme generali per l'esercizio delle attività sociali;
- le decisioni inerenti a partecipazioni della società ad enti, istituti, organismi e società e la designazione, ove occorra, delle persone destinate a rappresentare nei medesimi la società stessa;
- alienazione, compravendita e permuta di beni immobili e brevetti;
- prestazioni di garanzia, fidejussioni e concessioni di prestiti;
- assunzione di mutui.

Art. 22 - Direttore Generale

L'Assemblea nomina un Direttore Generale, determinandone contestualmente, tenuto conto del vigente C.C.N.L. di categoria, gli emolumenti.

Il Direttore Generale dura in carica tre anni e l'incarico si intende tacitamente confermato se entro tre mesi dalla scadenza del triennio l'Assemblea non deliberi la sua cessazione.

Al Direttore generale sono attribuite le seguenti funzioni e compiti:

- sottopone al Consiglio di Amministrazione lo schema di struttura organizzativa della Società;
- sovrintende all'attività tecnico - amministrativa, commerciale e finanziaria, eseguendo le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- assiste al Consiglio di Amministrazione, avendo facoltà di far porre a verbale eventuali suoi interventi e osservazioni;
- produce, su richiesta del Consiglio di Amministrazione, corredandoli con apposite relazioni, gli strumenti di programmazione aziendale e i referti di controllo di gestione;
- dirige l'intero personale dell'azienda;
- presiede, con possibilità di delega ad altro Dirigente, le commissioni di selezione per l'assunzione o la promozione del personale;
- presceglie il sistema di gara e presiede le commissioni in materia di contratti;
- provvede agli acquisti in economia ed alle spese indispensabili al normale ed ordinario funzionamento dell'Azienda, nei casi ed entro i limiti previsti dai

regolamenti.

Su delega del Consiglio di Amministrazione, il Direttore generale può assumere, in casi specifici, la rappresentanza della società.

Le disposizioni di legge che regolano la responsabilità degli Amministratori si applicano anche al Direttore generale.

COLLEGIO SINDACALE

Art. 23 - Controllo legale dei conti e controllo contabile

Il controllo della società è affidato ad un Collegio Sindacale.

L'Assemblea nomina tre sindaci effettivi e due supplenti, nonché il presidente del collegio sindacale, determinando il loro compenso secondo la tariffa nazionale dei dottori commercialisti e dei ragionieri.

I sindaci durano in carica tre esercizi e comunque fino alla data dell'Assemblea che approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

I membri effettivi e supplenti devono essere iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e dei ragionieri o periti commerciali, nonché nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile, ricorrendone i presupposti previsti dal terzo comma dell'articolo 2409 (duemilaquattrocentonove) bis del codice civile.

BILANCIO ED UTILI

Art. 24 - Bilancio sociale

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procede alla compilazione del bilancio sociale a norma di legge.

Art. 25 - Utili di esercizio

Gli utili risultanti dal bilancio annuale saranno così ripartiti:

- un ventesimo alla riserva legale fino al raggiungimento di una riserva pari al quinto del capitale sociale;
- il residuo a remunerazione del capitale, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Per i primi cinque esercizi sociali dalla costituzione, gli utili non vengono distribuiti ma accantonati a riserva straordinaria per essere reinvestiti.

NORME FINALI

Art. 26 - Scioglimento e liquidazione.

In caso di scioglimento della società, l'Assemblea determina

le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori fissandone i poteri e gli eventuali compensi.

Ad ogni effetto, il domicilio dei soci è quello risultante dai libri sociali.

Art. 27 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si osservano le disposizioni di legge.

Firmato:

FRANGIONI Giovanni